



**REMIND**

Agli iscritti FABI  
delle BCC e delle Società  
del G.B.C. Cassa Centrale Banca

## PERMESSI E CONGEDI: I DIRITTI DI LAVORATRICI E LAVORATORI

Il CCNL del Credito Cooperativo e il Contratto Integrativo di Gruppo Cassa Centrale Banca riconoscono alle Lavoratrici e ai Lavoratori una serie di **permessi e congedi a sostegno della persona e della famiglia**.

Si tratta di diritti contrattuali che devono essere applicati in modo corretto e uniforme in tutte le strutture del Gruppo.

Per quanto riguarda le **esigenze familiari e sanitarie**, il Contratto Integrativo di Gruppo prevede **2 giorni lavorativi annui di permesso retribuito** per l'assistenza (presso struttura sanitaria o domiciliare) a coniuge, convivente, parenti o affini entro il terzo grado e componenti della famiglia anagrafica, sia in caso di ricovero o intervento, sia in caso di accesso al pronto soccorso o ad altri presidi di urgenza sanitaria.

Questi permessi **si aggiungono** a quelli previsti dalla legge e dal CCNL e **non sono discrezionali**, ma diritti esigibili, a fronte della sola documentazione sanitaria.

Il CCNL prevede inoltre permessi retribuiti per **gravi motivi personali o familiari** (nascita dei figli, decesso di familiari stretti o visite specialistiche) oltre ai **3 giorni di permesso stabiliti dalla Legge 53/2000** in caso di ricovero di figli, coniuge, convivente o genitore.

Spettano anche **fino a 5 giorni annui di permesso retribuito** ai genitori di figli con BES o DSA certificati, per l'assistenza durante l'anno scolastico.

Il CCNL riconosce infine la possibilità di richiedere **aspettativa non retribuita fino a un anno** per motivi personali, familiari, di studio o per attività di volontariato, con particolare tutela per chi deve assistere figli con patologie gravi, e conferma il diritto al **congedo matrimoniale retribuito di 15 giorni consecutivi**.

Infine, l'Articolo 9 del Contratto Integrativo di Gruppo prevede che l'azienda valuti la concessione di una flessibilità di orario infra-giornaliera per far fronte a particolari esigenze legate a necessità personali o familiari che non risultino diversamente gestibili.

Invitiamo quindi tutte le Lavoratrici e tutti i Lavoratori a segnalare eventuali difficoltà o dinieghi e a rivolgersi ai propri rappresentanti sindacali.

**Restano valide eventuali condizioni migliorative previste da accordi/prassi locali o aziendali**



**TABELLA RIASSUNTIVA DEI PRINCIPALI PERMESSI E CONGEDI**

<b>TIPOLOGIA DI ASSENZA</b>	<b>DURATA</b>	<b>A CHI SI APPLICA</b>	<b>FONTE CONTRATTUALE e/o NORMATIVA</b>
<b>PERMESSO PER ASSISTENZA A FAMILIARI PER RICOVERO, INTERVENTO O PS</b>	2 giorni lavorativi annui retribuiti	Assistenza a coniuge, convivente, parenti/affini entro 3° grado, famiglia anagrafica	<b>Art. 11 Contratto Integrativo di Gruppo CCB</b>
<b>PERMESSI PER GRAVI MOTIVI PERSONALI O FAMILIARI (NASCITA, LUTTO, VISITE SPECIALISTICHE, ECC.)</b>	Variabile, anche retribuiti	Lavoratore per esigenze personali/familiari	<b>Art. 54 CCNL</b>
<b>GRAVI MOTIVI</b>	3 giorni retribuiti	Anche per ricovero di figlio, coniuge/convivente o genitore	<b>Legge 53/2000 – richiamata da Art. 54 CCNL</b>
<b>PERMESSI PER ASSISTENZA A FIGLI CON BES/DSA</b>	Fino a 5 giorni annui retribuiti (anche a ore)	Genitori di figli con certificazione pubblica	<b>Art. 54 CCNL – L. 170/2010</b>
<b>CONGEDI PER GRAVI MOTIVI FAMILIARI</b>	Periodi adeguati, con possibile trattamento economico	In presenza di gravi situazioni familiari	<b>Art. 54 CCNL</b>
<b>ASPETTATIVA NON RETRIBUITA</b>	Fino a 1 anno, anche frazionabile	Studio, famiglia, motivi personali, volontariato	<b>Art. 54 CCNL</b>
<b>ASPETTATIVA PER ASSISTENZA A FIGLI CON PATOLOGIE GRAVI (3–8 ANNI)</b>	Obbligo di accoglimento	Genitori con necessità certificate	<b>Art. 54 CCNL</b>
<b>CONGEDO MATRIMONIALE</b>	15 giorni consecutivi retribuiti	In caso di matrimonio	<b>Art. 54 CCNL</b>

